



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF067

# INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 9

<b>OGGETTO</b>	<b>MODELLO IRAP 2018 - LE PRINCIPALI NOVITÀ</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ISTRUZIONI MOD. IRAP 2018 – PROV. 30/01/2018
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>11/04/2018</b>

*Sintesi: in relazione al Mod. IRAP 2018 (anno d'imposta 2017) si segnalano le seguenti novità:*

- Frontespizio: inserito il cod. 8 per indicare il periodo di trasformazione in società semplice
- Quadro IQ (persone fisiche) e Quadro IP (società di persone):
  - indicazione della quota del valore della produzione relativa all'attività agricola
  - il valore delle rimanenze finali a seguito dell'introduzione del regime semplificato per cassa
  - indennizzi e contributi connessi agli eventi sismici
- Quadro IC (Società di capitali) e Quadro IE (enti non commerciali): si rinvergono le medesime novità viste per i soggetti IRPEF ad eccezione del valore delle rimanenze finali
- Quadro IS: modificata l'indicazione del riporto del credito da dichiarazioni integrative.

Con il Prov. 30/01/2018 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il **Mod. IRAP 2018**, relativo ai redditi 2017; rispetto alla modulistica dello scorso anno, si rilevano alcune novità.

**NEW**

**TERMINE DI PRESENTAZIONE** - la Legge di bilancio 2018 ha differito al 31/10/2018 il termine di presentazione delle dichiarazioni fiscali (redditi, Irap e Modello 770)

- relative al periodo d'imposta 2017:
- per le sole dichiarazioni "in scadenza" al 30/09/2018

**Differimento non operante:** non si applica alcun differimento nel caso di scadenza del termine anteriore o successivo al 30/09/2018, come avviene, ad esempio:

- per le **società di capitali** con **periodo d'imposta "non solare"**
- in presenza di **operazioni aziendali straordinari**

per i quali il termine di invio scade con l'**ultimo giorno del 9° mese successivo** alla chiusura del periodo d'imposta.

Esempio1: Srl con periodo d'imposta, alternativamente:

- coincidente con l'anno solare: dovrà presentare la dichiarazione entro il 31/10/2018
- che va dal 1/07/2017 al 30/06/2018: deve presentare la dichiarazione entro il 1/04/2019 (il 31/03/19 cade di domenica).

Esempio2: Snc posta in liquidazione il 18/09/2017; in relazione al periodo d'imposta:

- 1/01/2017 – 17/09/2017: presenta la dichiarazione entro il 30/06/2018 (9° mese successivo)
- 18/09/2017 – 31/12/2017: presenta la dichiarazione entro il 31/10/2018

**TERMINE DI VERSAMENTO:** il versamento del saldo/1° acconto delle imposte va effettuato:

- **Soggetti IRPEF:**
  - in generale: entro il 30/06 dell'anno di presentazione della dichiarazione
  - in caso di operazioni di straordinarie (liquidazione, trasformazione in Srl, ecc.): entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione
- **Soggetti IRES:** per i soggetti che approvano il bilancio:
  - entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio: entro l'**ultimo giorno del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta** (art. 7-quater c. 19 D.L. 193/2016), indipendentemente sia "solare" o meno
  - oltre i termini ordinari (invocando le "particolari esigenze") effettuano i versamenti entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione.

**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

**Mancata approvazione:** ove il bilancio/rendiconto non risulti approvato nei termini di cui sopra, i versamenti rimangono dovuti nei medesimi termini, e cioè entro:

- in assenza delle “particolari esigenze”: l'ultimo giorno del 6° mese successivo alla chiusura del periodo
- in presenza delle “particolari esigenze”: l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui sarebbe dovuto essere approvato

**Esempi:** Srl con periodo solare e approvazione bilancio

- in data 30/04/2018 (120 gg): effettua i versamenti entro il 30/06/2018 (lo stesso termine va osservato in caso di mancata approvazione del bilancio entro il 30/04/2018)
- in data 29/06/2018 (180 gg per particolari esigenze): effettua i versamenti entro il 31/07/2018 (lo stesso termine va osservato in caso di mancata approvazione del bilancio entro il 29/06/2018)

**Differimento di 30gg:** i versamenti possono essere differiti di **30 giorni**, scontando la maggiorazione dello 0,40%.



**ATTENZIONE:** in caso di versamento dovuto al 30/06/2018, posto che tale giorno cade di sabato

- il termine per il versamento slitta al 02/07/2018
- di conseguenza, il 30° giorno successivo a quest'ultima data cade il 1/08/2018; a questo punto fruisce della proroga “di Ferragosto”, con slittamento (gratuito) del versamento al **20/08/2018**.

**COMPENSAZIONI:** l'utilizzo in compensazione del **credito IRAP** per importi **superiori a € 5.000** annui (o la cessione al consolidato)

- richiede l'apposizione del visto di conformità
- va effettuata nei 10 giorni successivi all'invio del mod. Irap.



**Regioni in “deficit sanitario”:** ai fini del versamento **dell'acconto 2018**, trovano applicazione maggiorazioni di aliquota non riportate nella tabella allegata alle istruzioni al Mod. IRAP 2018, lo stesso deve essere determinato o con il metodo storico o con quello previsionale.

### IRAP PER IL SETTORE AGRICOLO

La legge di bilancio 2016 ha disposto che sono **esclusi dalla soggettività passiva dell'IRAP i soggetti che esercitano un'attività agricola** ai sensi dell'art. 32 del TUIR.

ATTIVITA' AGRICOLE ESENTI IRAP	ATTIVITA' AGRICOLE SOGGETTE AD IRAP
<ul style="list-style-type: none"> <li>- coloro che esercitano un'attività agricola rientrante nei limiti dell'art. 32 TUIR</li> <li>- cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore della silvicoltura;</li> <li>- cooperative agricole (e loro consorzi) della piccola pesca</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- attività di agriturismo (il valore della produzione da escludere dall'Irap riferito all'attività agricola viene determinato sulla base dei dati contabili risultanti dalle rispettive contabilità separate)</li> <li>- allevamento di animali oltre i limiti dell'art. 32 c. 1 lett. b) TUIR (terreno insufficiente a produrre almeno 1/4 dei mangimi necessari), con applicazione dell'art. 56 c. 5 TUIR</li> <li>- altre attività connesse indicate dall'art. 56-bis TUIR.</li> </ul>

**Esercizio di attività agricola e non agricola:** l'importo escluso da Irap (riferibile all'attività agricola) è calcolato nel seguente modo (RM 93/2017):

**Ricavi/proventi derivanti dall'attività agricola nei limiti dell'art. 32 del TUIR**  
**Ammontare complessivo di ricavi/proventi**



**Nota:** i soggetti che determinano il valore della produzione ex art. 9 Dlgs 446/97 e le P.A. (art. 5 D.lgs. 446/97) compilano la Sez. IV dei quadri IQ, IP e IE e Sez. II e III del quadro IK riducendo l'ammontare dei componenti positivi e negativi, sulla base del rapporto di cui alla R.M. 93/2017, e riportano direttamente la quota di tali componenti imponibili e deducibili.

Le **modalità di determinazione dell'IRAP** in caso di esercizio contemporaneo sia di attività agricole escluse sia di altre attività rilevanti Irap varia a seconda del metodo di calcolo utilizzato:

- **soggetti che determinano l'IRAP in base ai criteri fiscali:** compilano la **Sez. I dei Quadri IQ e IP** riportando sia i dati fiscali relativi all'attività soggetta ad IRAP sia quelli relativi all'attività esclusa; la quota **esclusa** da tassazione viene indicata nei **rigli IQ11 o IP11**;
- **soggetti che determinano l'IRAP in base ai valori di bilancio:** compilano la **Sez. II dei quadri IQ, IP e IE e la Sez. I del Quadro IC** riportando i dati contabili risultanti dal conto economico ed escludendo la quota del valore della produzione riferita all'attività agricola tramite variazione fiscale da indicare tra le "altre variazioni" con il **codice 11**;



**NEW** – Il cod. "11" è stato inserito nella dichiarazione IRAP di quest'anno (N.B.: nel modello dell'anno scorso, la RM 93/2017 ha richiesto l'utilizzo del **cod. 99**)

- **soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari** (art. 17 c. 2 D.lgs. 446/1997): compilano la **Sez. III dei quadri IQ, IP e IE e Sez. V del Quadro IC**.



#### ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IRAP

I soggetti che svolgono esclusivamente attività agricole non soggette al tributo:

- sono esonerate dalla presentazione della dichiarazione
- laddove il diritto camerale non venga determinato in base al fatturato.

In sostanza, si tratta dei soggetti che corrispondono il diritto camerale in misura fissa e cioè:

- le imprese agricole esercitate **in forma individuale**
- le imprese agricole esercitate **da società semplici**.

#### FRONTESPIZIO

Nell'ambito del frontespizio, si registrano le seguenti novità:

- la casella "**Eventi eccezionali**" è stata arricchita di ulteriori codici che riguardano:

TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA
	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)
		Eventi eccezionali

CODICE	DESCRIZIONE	SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO E ADEMPIMENTI TRIBUTARI
5 (NEW)	Eventi sismici del 18 gennaio 2017	Per i soggetti che al 18/01/2017, avevano la residenza/sede legale o operativa nei territori dei comuni colpiti dal sisma di gennaio 2017, di cui all'All. 2-bis D.L. 189/2016, si applica la sospensione dei versamenti/adempimenti tributari di cui al DM 1/09/2016 come prorogata dal DL 8/2017 <b>fino al 30/11/2017</b> . Successivamente la sospensione è stata <b>prorogata fino al 31/12/2017</b> dal D.L. 50/2017, solo per i <b>soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa, di reddito di lavoro autonomo e dai produttori agricoli</b> di cui all'art. 4 del DPR 633/1972
6 (NEW)	Comuni di Livorno, Rosignano marittimo e di Collesalveti (provincia di Livorno)	Per i soggetti che, alla data del 09/09/2017, avevano la residenza/sede legale/sede operativa nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti, il D.L. 148/2017 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 9/09/2017 e il 30/09/2018; tuttavia: - la sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, con trasmissione della richiesta stessa agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti - la mancata presentazione della richiesta, comporta per i contribuenti la sospensione dei termini di adempimenti e versamenti tributari dal 09/09/2017 fino al solo 06/12/2017. <b>La legge di bilancio 2018</b> ha previsto che la sospensione si applichi altresì ai contribuenti che abbiano presentato autocertificazione del danno subito
7 (NEW)	Comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 21/08/2017	Per i soggetti che, alla data del 21/08/2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia il D.M. 20/10/2017 ha sospeso i termini dei versamenti/adempimenti tributari scadenti tra il 21/08/2017 ed il 18/12/2017; successivamente il D.L. 148/2017 ha prorogato il periodo di sospensione fino al 30/09/2018 e ha esteso la sospensione anche al comune di Forio. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, con trasmissione della richiesta stessa agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti

- nel riquadro “**Soggetti diversi dalle persone fisiche**” è stato inserito il codice 8;

[illegible]**NEW**

**NEW – Cod. 8** “Periodo d’imposta in cui è avvenuta la **trasformazione da SNC/SAS a società semplice**”. Nei periodi d’imposta successivi, verrà utilizzato il cod. 6 “**Periodo normale d’imposta**”.

Si noti la correlazione tra tale casella e la Sez. III “Società di comodo” del Quadro IS; il nuovo codice 8 ne rende obbligatoria la compilazione dalle società di persone che nel corso dell'anno si sono trasformate in società semplici. L'obbligo non sussiste in presenza del cod. 6.

**PERSONE FISICHE E SOCIETA' DI PERSONE**

<b>Sez. I</b>	<b>Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR</b>	,00
<b>Imprese art. 5-bis D.Lgs. n. 446 del 1997</b>	<b>IQ2 Variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR</b>	,00
	<b>IQ3 Contributi erogati in base a norma di legge</b>	,00
	<b>Regime agevolato</b>	
	<b>Modificato per le imprese minori</b>	
	<b>IQ4 Totale componenti positivi</b>	
	<b>Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>	
	<b>Costi dei servizi</b>	,00
	<b>Ammortamento dei beni strumentali materiali</b>	,00
	<b>Ammortamento dei beni strumentali immateriali</b>	,00
	<b>Canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali e immateriali</b>	,00
	<b>Componenti detassati per eventi sismici</b>	
	<b>Regime agevolato</b>	
	<b>AGGIUNTI</b>	
	<b>Totale componenti negativi</b>	,00
	<b>Quota del valore della produzione relativa all'attività agricola</b>	,00
	<b>Valore della produzione (IQ4, col. 2 - IQ10, col. 3 - IQ11)</b>	,00
<b>Sez. I</b>	<b>Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR</b>	,00
<b>Società commerciali art. 5-bis D.Lgs. n. 446 del 1997</b>	<b>IP2 Variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR</b>	,00
	<b>IP3 Contributi erogati in base a norma di legge</b>	,00
	<b>Regime agevolato</b>	
	<b>Modificato per le imprese minori</b>	
	<b>IP4 Totale componenti positivi</b>	,00
	<b>Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>	,00
	<b>Costi dei servizi</b>	,00
	<b>Ammortamento dei beni strumentali materiali</b>	,00
	<b>Ammortamento dei beni strumentali immateriali</b>	,00
	<b>Canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali e immateriali</b>	,00
	<b>Componenti detassati per eventi sismici</b>	
	<b>AGGIUNTI</b>	
	<b>Totale componenti negativi</b>	,00
	<b>Quota del valore della produzione relativa all'attività agricola</b>	,00
	<b>Valore della produzione (IP4 - IP10, col. 2 - IP11)</b>	,00

I soggetti Irpef determinano la base imponibile IRAP in base ai **criteri fiscali**, in assenza di opzione per il metodo di bilancio.

**REGIME SEMPLIFICATA “PER CASSA” (CM 11/2017)**

Per le imprese in contabilità semplificata, l'introduzione del **regime di cassa ai fini dei redditi**

- comporta l'applicazione del medesimo regime "di cassa" **anche ai fini IRAP**
- ivi inclusa l'eventuale opzione "registrato vale incasso/pagamento (ex art. 18 c. 5 Dpr 600/73)



**RIMANENZE FINALI**: il reddito 2017 è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente (2016) secondo il principio di competenza.

A tal fine, nei **righi IQ2 e IP2**:

- per il **primo anno di applicazione** del nuovo regime “di cassa”
- va indicato l'importo delle **rimanenze finali 2016 preceduto dal segno “-”** (meno).

## ULTERIORI NOVITA'


**Produttori agricoli:** sono stati aggiunti determinati campi per tener conto delle disposizioni illustrate in precedenza, nel caso di esercizio sia di attività agricola che di altre attività.

**Esempio:** SAS con esercizio contemporaneo di attività agricola esclusa (si ipotizzano ricavi per € 15.000) e altra attività rilevante ai fini IRAP


QUADRO IP	VOCI DA CONSIDERARE NELLA BASE IMPONIBILE	IMPORTI
IP1	Ricavi di cui all'art. 85, co. 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR	€ 50.000
IP2	Variazioni delle rimanenze finali (artt. 92, 92-bis e 93, TUIR)	€ -
IP3	Contributi erogati in base a norma di legge	€ -
<b>IP4</b>	<b>Totale componenti positivi</b>	<b>€ 50.000</b>
IP5	Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 20.000
IP6	Costi dei servizi	€ -
IP7	Ammortamento dei beni strumentali materiali	€ 5.000
IP8	Ammortamento dei beni strumentali immateriali	€ -
IP9	Canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali	€ -
<b>IP10</b>	<b>Totale componenti negativi</b>	<b>€ 25.000</b>
<b>IP11</b>	<b>Quota del valore della produzione relativa all'attività agricola</b>	<b>€ 7.500</b>
<b>IP12</b>	<b>Valore della produzione (IP4 - IP10, col. 2 - IP11)</b>	<b>€ 17.500</b>

Ricavi/proventi derivanti dall'attività agricola	€ 15.000
Ammontare complessivo dei ricavi/proventi	€ 50.000
% di esclusione dalla tassazione Irap dell'attività agricola (€ 15.000 / € 50.000)	30%
Ammontare dei costi riferibili all'attività agricola (€ 25.000 x 30%)	€ 7.500
Ricavi/proventi derivanti dall'attività agricola	€ 15.000
Ammontare dei costi riferibili all'attività agricola	€ 7.500
<b>Valore della produzione relativo all'attività agricola (€ 15.000 - € 7.500)</b>	<b>€ 7.500</b>

## Comuni colpiti dal Sisma del Centro Italia

IQ10	IP10	CONTENUTO
	<b>col. 1 (NEW)</b>	<p>Indicare, per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei <b>Comuni di cui all'art. 1 del D.L. 189/2016</b>, che abbiano subito danni, verificati con perizia asseverata, per effetto degli eventi sismici, i <b>contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici</b>, che non concorrono alla formazione del valore della produzione, e già ricompresi nel totale dei componenti positivi (l'agevolazione è concessa nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato)</p> <p> <b>Nota:</b> in caso di adozione del metodo di bilancio per la determinazione dell'Irap, i dati relativi ai contributi, indennizzi e risarcimenti ricevuti, vanno indicati nel <b>rigo IQ37</b> (persone fisiche) e <b>IP43</b> (società di persone) utilizzando il <b>cod. 1 appositamente introdotto</b>.</p>

## Deduzione per ricercatori

RIGO	SOGGETTI	DEDUZIONE PER RICERCATORI
<b>IQ65</b> Deduzione per ricercatori	Persone fisiche	Indicare l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e dei redditi di lavoro autonomo dei ricercatori e docenti che rientrano in Italia ai sensi dell'art. 44 del D.L. 78/2010
<b>IP71</b> Deduzione per ricercatori	Società di persone	<p> <b>Nota:</b> il D.L. 148/2017 ha disposto che l'agevolazione si applica nel rispetto dei Reg. Ue n. 1407/2013 e 1408/2013 in materia di "de minimis".</p>



**SOCIETA' DI CAPITALI E ENTI NON COMMERCIALI**

<b>Sez. II Banche e altri soggetti finanziari</b>	<b>IC15</b>	Interessi attivi e proventi assimilati	,00
	<b>IC16</b>	Interessi passivi e oneri assimilati	,00
	<b>IC17</b>	Margine di Interesse	,00
	<b>IC18</b>	Commissioni attive	,00
	<b>IC19</b>	Commissioni passive	,00
	<b>IC20</b>	Commissioni nette	,00
	<b>IC21</b>	Dividendi e proventi simili	,00
	<b>IC22</b>	Risultato netto dell'attività di negoziazione	,00
	<b>IC23</b>	Risultato netto dell'attività di copertura	,00
	<b>IC24</b>	Utili (perdite) da cessione o riacquisto crediti, attività finanziarie, passività finanziarie	,00
	<b>IC25</b>	Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	,00
	<b>IC26</b>	Margine di intermediazione	,00
	<b>IC27</b>	Dividendi	,00
	<b>IC28</b>	Ammortamento dei beni materiali e immateriali	,00
	<b>IC29</b>	Altre spese amministrative	,00
	<b>IC30</b>	Rettifiche e riprese di valore nettes per deterioramento dei crediti	1 00 2

**NEW** –per le SIM gli **interessi passivi** concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96% del loro ammontare. Nei predetti limiti sono, pertanto, **deducibili ai fini IRAP**.

Sez. IV Variazioni in aumento	IC43	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446												,00	
	IC44	Quota degli interessi nei canoni di leasing												,00	
	IC45	Svalutazioni e perdite su crediti												,00	
	IC46	Imposta municipale propria												,00	
	IC48	Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento												,00	
	IC49	Interessi passivi indeducibili												,00	
Variazioni in diminuzione	IC50	Variazioni in aumento derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS e dei nuovi OIC												,00	
	IC51	1	2		3	4		5	6						
		7			8	9	10		11	12					
		13	14		15	16		17	18						
	IC52	Totale variazioni in aumento												,00	
	IC53	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili												,00	
	IC55	Ammortamento del costo dei marchi e dell'avviamento												,00	
	IC56	Variazioni in diminuzione derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS e dei nuovi OIC												,00	
	IC57	1	2												
		7			8										
		13	14												
	IC58	Totale variazioni in diminuzione												,00	

**Enti non commerciali:** anche in questo caso è intervenuta una modifica del tutto analoga, per quanto attiene i righi IE26 (Altre variazioni in aumento) e IE30 (Altre variazioni in diminuzione)

**Variazioni derivanti dall'applicazione dei nuovi OIC (e degli IAS/IFRS)**

IC50 e IC56	SOGGETTI CHE APPLICANO I PRINCIPI IAS/IFRS E I NUOVI OIC
col. 1	Indicare i componenti positivi/negativi fiscalmente rilevanti ai fini IRAP <ul style="list-style-type: none"> <li>- imputati direttamente a patrimonio netto per i quali non è prevista l'imputazione a conto economico</li> <li>- che rilevano COMUNQUE, in base alle disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura (DD.MM. 08/06/2011 e 03/08/2017)</li> </ul>
col. 2	Indicare, oltre all'importo di col. 1 (D.L. 185/2008, art. 15, e D.L. 244/2016, art. 13-bis): le variazioni in aumento/diminuzione derivanti da divergenze sorte a seguito di operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate/classificate/valutate/imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni/classificazioni/valutazioni/imputazioni temporali risultanti dal bilancio

### Deduzione per ricercatori

RIGHI	SOGGETTI	RIFERIMENTI
<b>IC70</b> Deduzione per ricercatori	Società di capitali	Per il contenuto si rinvia a quanto detto in sede di compilazione dei righi IQ65 e IP71
<b>IE58</b> Deduzione per ricercatori	Enti non commerciali	
<b>IK4</b> Deduzioni Redditi dei ricercatori	Amministrazioni e E.P. (attività istituzionali)	
<b>IK20</b> Deduzioni Redditi dei ricercatori	Amministrazioni e E.P. (attività commerciali)	

### QUADRO IS – PROSPETTI COMUNI

#### MODIFICHE VARIE

### LAVORATORI STAGIONALI

<b>IS7</b> Deduzione del costo residuo per il personale dipendente	1	Lavoratori stagionali di cui 2	Deduzione 3

**Nota:** si ricorda che la legge di bilancio 2018 ha previsto che, per l'anno 2018, in deroga alle disposizioni dell'art. 11 c. 4-octies D.lgs. 446/1997, per i soggetti che determinano un valore della produzione netta ai sensi degli artt. da 5 a 9 è consentita la **piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale** impiegato per **almeno 120 giorni per 2 periodi d'imposta**, a decorrere dal 2° contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto

Nel **rigo IS7, col. 2**, va indicata la quota della **deduzione di cui all'art. 11, co. 4-octies**, o di cui alla legge di bilancio 2018, fruita per i lavoratori stagionali già ricompresa nella col. 3.

RIGO IS11	CONTENUTO
<b>col. 1</b>	Ammontare di retribuzioni e compensi e di utili spettanti al personale dipendente e assimilato, ai co.co.co. e agli associati in partecipazione per le attività svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a 3 mesi
<b>col. 2</b>	Ammontare delle retribuzioni e degli altri importi spettanti ai suddetti soggetti addetti a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati in Italia
Non si considerano le retribuzioni e gli altri importi relativi ai suindicati soggetti addetti all'attività esercitata mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro e alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e a quelle che esercitano la pesca mediterranea	
<b>NEW</b> - Qualora le retribuzioni da indicare si riferiscano solo a tali ipotesi, non è richiesta la compilazione del presente rigo e va barrata l'apposita casella "Casi particolari".	

### SOCIETA' DI COMODO

Le imprese sociali non risultano tenuta la compilazione del prospetto.

Sez. III Società di comodo	<b>IS16</b> Reddito minimo		
Esonero <input type="checkbox"/>	<b>IS17</b> Retribuzioni, compensi ed altre somme	<b>NEW</b> - La sezione non deve essere compilata dalle <b>imprese sociali</b> di cui all'art. 1 del D.lgs. 112/2017 per le quali non si applica la disciplina prevista per le società di comodo	
	<b>IS18</b> Interessi passivi		
	<b>IS19</b> Deduzioni		
	<b>IS20</b> Valore della produzione		

## ZONE FRANCHE URBANE

Sez. XII Zone franche urbane	Codice ZFU 1	Codice Regione 2	Valore della produzione netta esente fruito 3	Codice Aliquota 4	Aliquota 5	Ammontare agevolazione 6
IS80			,00			,00
	Agevolazione utilizzata per versamento acconti 7		Differenza col. 7 - col. 6 8			,00

Per la **ZFU Sisma Centro Italia**, l'agevolazione:

- richiede il rispetto delle condizioni previste dall'art. 46 del D.L. 50/2017;
- è concessa per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della L. 96/2017 di conversione del citato D.L. 50/2017 (24/06/2017) e per quello successivo;
- per la determinazione si osservano i chiarimenti forniti dalla Circ. Mise n. 99473/2017.

Per la **ZFU dell'Emilia**, l'esenzione:

- spetta solo per i periodi d'imposta 2015-2019 (esenzione prorogata dal D.L. 244/2016) e
- per la determinazione si osservano i chiarimenti forniti dalla Circ. Mise n. 74294/2017.

Per la **ZFU della Lombardia**, l'esenzione:

- spetta solo per l'anno in corso alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2016;
- è stata prorogata fino al 31/12/2017 dal D.L. 50/2017;
- per la determinazione si osservano i chiarimenti forniti dalla Circ. Mise n. 171549/2017.

## CREDITO ACE

Quest'anno figura il riporto dal modello dell'anno scorso dell'importo relativo alla trasformazione dell'eccedenza ACE in credito d'imposta ai fini dell'Irap:

Sez. XIII Credito ACE	Credito da eccedenza ACE	4° periodo d'imposta precedente	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
IS85		1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00	,00
	Credito residuo IRAP 2017		2	3	4	
			AGGIUNTA	,00	,00	
IS87	Credito residuo	1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00	,00

**Rigo IS86, col. 2 (NEW)** – Indicare l'importo del credito d'imposta residuo evidenziato nella col. 3 del rigo IS87 del Mod. IRAP 2017.

IS87	Credito residuo	1	2	3	4	Mod. IRAP 2017
		,00	,00	,00	,00	,00

## PATENT BOX

Sez. XV Patent Box	Valore della produzione escluso	Plusvalenze escluse	Agevolazione anni precedenti
IS89	1	2	3
	,00	,00	,00

Il D.L. 50/2017 ha previsto quanto segue:


- l'esclusione dei marchi d'impresa dai beni agevolabili;
- le disposizioni anteriori alle modifiche continuano ad applicarsi non oltre il 30/06/2021, relativamente alle opzioni esercitate per i primi 2 periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31/12/2014.



DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Sez. XVII  
Dichiarazione  
integrativa

IS91	Codice fiscale	Periodo d'imposta	Codice regione	Errori contabili	Maggior credito
1		2	3	4	5
IS92				NEW	
IS93					
IS94					
IS95					
IS96	TOTALE				

RIGO IS91-IS95	CONTENUTO
col. 4	Credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa, per i casi di correzione di <b>errori contabili di competenza</b> , per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa.   <b>Novità:</b> tale importo <b>non</b> deve essere ricompreso nel credito da indicare in col. 5.
col. 5	Credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa, <b>per i casi diversi da quelli riguardanti la correzione di errori contabili di competenza</b> , per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa

**NEW** - da quest'anno cambiano le modalità di compilazione della sezione del quadro IS dedicata all'evidenziazione dei crediti generatisi da dichiarazioni integrative dei periodi precedenti per quanto attiene gli **errori di competenza** (analogamente al quadro DI dei mod. Redditi e mod. Iva).



**N.B.:** il DL 193/2016 ha previsto che, in tal caso, al credito evidenziato nella integrativa:

- non si applica l'obbligo di utilizzo con debiti maturati dal periodo successivo a quello di presentazione dell'integrativa (come presupponevano le modalità di compilazione della sezione dell'anno scorso)
- potendo invece essere utilizzato fin dal medesimo periodo di presentazione

Per tale motivo il credito indicato nella col. 4 "Errori contabili":

- non è più incluso nella col. 5 "Maggior credito"
- ma va sommato all'ammontare del credito dell'anno precedente a riporto, di cui al rigo IR23.

**Esempio:** Srl ha commesso un **errore di competenza** nel 2013, che ha comportato il versamento di una maggiore Irap per €. 390. Il credito è utilizzabile liberamente fin dalla data di presentazione della integrativa. La Srl ha presentato il mod. Irap 2014 integrativo il 30/11/2017, utilizzando il credito generatosi nel 2017.

**Il mod. Irap 2018**

- dovrà dare indicazione del credito a col 4 del rigo IS91 (ma non compilerà più la col. 5 di tale rigo)
- il credito indicato a col. 4 dovrà essere riportato nel rigo IR23 Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione (e non più a Sez. III del quadro IR):

Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	IR21	Totale imposta			
	IR22	Credito d'imposta	Credito Ace	Altri crediti	
	IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione			390
	IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24			390